SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

301ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
e del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 31-35

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 37-50

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUL DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA IN MATERIA DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

PRESIDENTE 2, 3
BRUTTI Massimo *(DS-U)* 2
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 2, 3

SULL'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UN DIBATTITO SULLA VICENDA FIAT

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1876) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

PRESIDENTE . . . . . 3, 6, 8 e *passim*
ZICCONE *(FI), relatore* 3, 21, 24
CALVI *(DS-U)* 6
ZANCAN *(Verdi-U)* 8, 18
CENTARO *(FI)* 9
CONSOLO *(AN)* 11
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 11, 19
VITALI *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 12
FASSONE *(DS-U)* 13, 15
MARITATI *(DS-U)* 16
VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 15, 22, 24
MONTINO *(DS-U)* 24, 26
MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* 25

Verifiche del numero legale 12, 24, 26

SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826

PRESIDENTE 26, 27
BRUTTI Massimo *(DS-U)* 26

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 27, 28
MALABARBA *(Misto-RC)* 27
MALAN *(FI)* 28

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2002 28

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1876:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 31

Decreto-legge 11 novembre 2002, n.251:

Articolo 1 ed emendamenti 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ALLEGATO B

INSINDACABILITÀ

Trasmissione di richieste di deliberazione . . *Pag.* 37

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 37

Annunzio di presentazione 37

Assegnazione 37

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 40

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 40

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . . *Pag.* 41

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 28

Apposizione di nuove firme ad interpellanze . 41

Interpellanze 41

Interrogazioni 42

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 49

ERRATA CORRIGE 50

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 17,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sul documento approvato dalla Commissione antimafia in materia di collaboratori di giustizia

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Chiede che il Governo esponga le ragioni della sua inerzia di fronte al documento approvato all'unanimità dalla Commissione antimafia con il quale si chiede, in determinate condizioni, un prolungamento dei tempi entro cui debbono essere rese le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ricorda che tale proposta, evidentemente connessa all'enorme rilevanza della collaborazione attualmente fornita da Antonino Giuffrè, aveva trovato in Commissione l'assenso del Ministro dell'interno.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Si associa, a nome del suo Gruppo, alla richiesta del senatore Massimo Brutti.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta che verrà trasmessa al Governo.

Sull'inserimento all'ordine del giorno di un dibattito sulla vicenda FIAT

PRESIDENTE. E' pervenuta alla Presidenza la richiesta, avanzata ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento dal senatore Malabarba e da altri senatori, di inserire all'ordine del giorno un dibattito sulla vicenda FIAT. Tale richiesta verrà presa in considerazione nel corso della seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1876) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Ziccone a svolgere la relazione orale.

ZICCONE, *relatore*. Il decreto-legge n. 251 affronta problemi tra loro profondamente diversi in materia di giustizia, che richiedono urgente soluzione. Cogliendo l'occasione di alcuni recenti pronunciamenti della Corte costituzionale in materia di composizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche, il Governo ha ritenuto di risolvere il problema abolendo questa giurisdizione speciale, attribuendone la competenza in materia di diritti soggettivi ai tribunali ordinari ed in materia di interessi legittimi ai tribunali amministrativi regionali ed indicando le norme transitorie per i procedimenti pendenti. Con il Capo II, fino al 30 giugno 2004 viene elevato a 62 unità il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, in relazione agli obblighi comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. Il Capo III definisce un sistema più congruo di remunerazioni per i giudici di pace, mentre il Capo IV modifica l'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale n. 219 del 1919 al fine di garantire il funzionamento della giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli. Segnala che all'articolo 8 del Capo V, relativo alla copertura del provvedimento, la Commissione giustizia propone un emendamento per ottemperare al parere della Commissione bilancio circa l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978.

CALVI *(DS-U)*. Solleva una questione pregiudiziale di costituzionalità, rilevando profili di violazione dell'articolo 108 della Costituzione

in ragione del ricorso alla decretazione d'urgenza per modificare norme sull'ordinamento giudiziario. Per di più, le sentenze della Corte costituzionale che hanno espresso dubbi sulla composizione del Tribunale delle acque non ne hanno in alcun modo messo in discussione la sussistenza. Peraltro, a causa delle difficoltà della maggioranza di elaborare un progetto complessivo in materia di giustizia, si susseguono decreti-legge che affrontano problemi delicati ma minimali, con qualche profilo addirittura personalistico; nel caso in esame il decreto-legge si sostanzia in un coacervo di norme disparate, con evidente compressione delle prerogative del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Al di là delle condivisibili osservazioni del senatore Calvi e della richiamata riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario prevista dalla Costituzione, ritiene che, per evitare un vuoto ordinamentale e giurisdizionale, non si possa attuare con un provvedimento d'urgenza la VI disposizione transitoria e finale, attinente alla revisione degli organi speciali di giurisdizione entro cinque anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale.

CENTARO *(FI)*. Nel preannunciare il voto contrario alla infondata pregiudiziale di costituzionalità posta dal senatore Calvi, richiama la ormai pacifica parificazione tra legge ordinaria e atti aventi forza di legge, tra cui il decreto-legge, sotto un profilo di carattere generale; a sostegno di tale argomentazione, rileva che tutte le critiche si sono incentrate sull'opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, ma non si è levata alcuna voce contraria alla soppressione degli organi speciali di giurisdizione in oggetto.

CONSOLO *(AN)*. A parte il richiamo dei numerosi decreti-legge emanati dalla precedente maggioranza, anche in materia ordinamentale e di giustizia, e al di là della valutazione sull'opportunità politica di intervenire con un decreto-legge in tale materia, sono proprio le osservazioni dei senatori Calvi e Zancan che rafforzano il principio dell'equiparazione del decreto-legge alle leggi ordinarie, facendo venire meno le ragioni della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Non è pregiudizialmente contrario alla soppressione del tribunale delle acque pubbliche, ma contesta il metodo adottato, in quanto la modifica dell'ordinamento giudiziario attraverso un decreto-legge, di cui oltretutto mancano i presupposti di necessità ed urgenza, costituisce un pericoloso precedente. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Udeur-PE. Congratulazioni).*

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Calvi. (Proteste del senatore Cambursano in ordine alla regolarità della votazione. Il Presidente, su indicazione dei senatori Segretari, attesta la correttezza della verifica del numero legale e richiama all'ordine il senatore Cambursano che insiste nelle proteste).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FASSONE *(DS-U)*. Sulla base di una lettura sistematica della Costituzione è evidente che l'articolo 108 riserva in via esclusiva alla legge ordinaria la facoltà di modificare l'ordinamento giudiziario ed è pertanto improprio a tal fine il ricorso allo strumento del decreto-legge. Questa tesi non è indebolita dalle sentenze della Corte costituzionale, in quanto è necessario distinguere tra la decretazione d'urgenza che incide su strumenti operativi della magistratura rispetto ad interventi che attengono al suo statuto. Ma l'elemento che evidenzia con assoluta chiarezza l'insussistenza dei requisiti di urgenza è la previsione dei termini di efficacia, che sia riguardo all'abrogazione dei tribunali delle acque pubbliche che al trasferimento delle controversie pendenti decorre da 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione, periodo sufficiente all'approvazione di un disegno di legge ordinaria. L'unica norma immediatamente efficace è relativa alla istituzione di un posto di presidente aggiunto nell'organico della Corte di cassazione, un'ulteriore misura rispondente a finalità personali. Pertanto, visto che la Commissione ha approvato emendamenti ed è presumibile che si giunga alla terza lettura da parte della Camera dei deputati, se l'Assemblea deliberasse la soppressione dell'articolo 3 l'opposizione sarebbe disponibile ad una rapida approvazione del disegno di legge di conversione. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI. Congratulazioni).*

MARITATI *(DS-U)*. Si dichiara favorevole all'abolizione del tribunale delle acque, ma contrario all'impiego della decretazione d'urgenza, che potrebbe costituire un pericoloso precedente, oltretutto immotivato alla luce della non immediata efficacia delle norme. Esplica invece immediatamente i propri effetti la disposizione che istituisce un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, il che, in previsione delle decisioni che la Corte dovrà assumere a seguito dell'approvazione della legge Cirami, legittima un profondo sospetto. È un'ulteriore conferma dei guasti che la maggioranza sta arrecando alla democrazia attraverso l'adozione di provvedimenti di carattere personalistico, che alterano l'equilibrio tra le istituzioni e ne ledono il corretto funzionamento.

Presidenza del vice presidente DINI

ZANCAN *(Verdi-U)*. Invita la maggioranza ad un'attenta riflessione sull'uso della decretazione d'urgenza in materia di assetto della giurisdizione ed esprime indignazione per l'istituzione di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, norma caratterizzata da evidenti interessi personali. Il decreto-legge suscita perplessità anche nel merito, sia per l'incremento, seppur temporaneo, dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo e distaccati presso il Ministero della giustizia, nonché per le modalità adottate per la corresponsione dei compensi dei giudici di pace, i cui provvedimenti potrebbero essere sospettati di rispondere a criteri non attinenti al merito, quanto alla corresponsione di una diversa e più elevata indennità. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Le argomentazioni critiche svolte in sede di pregiudiziale influenzano la valutazione nel merito del testo, che propone un ulteriore intervento occasionale sull'ordinamento giudiziario, la cui adozione attraverso decreto-legge preclude la possibilità di un più accurato esame di merito. Si tratta ancora una volta di un provvedimento asistematico, che incide parzialmente sull'ordinamento determinando un precedente grave, in quanto sancisce la possibilità da parte dell'Esecutivo di modificare attraverso decreto-legge la funzionalità di un ufficio giudiziario. Inoltre, la previsione di un posto di presidente aggiunto presso la Corte di cassazione è una norma spuria, che costituisce conferma della particolare attenzione che la maggioranza riserva alla Corte di cassazione, alla quale affida poteri inusuali anche a rischio di innescare attriti con altri organi. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZICCONE, *relatore*. Le perplessità manifestate in discussione generale sia in ordine ad una presunta incostituzionalità di modifiche dell'ordinamento giudiziario apportate tramite lo strumento del decreto-legge nonché riguardo alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza sono infondate in quanto, innanzitutto, la sentenza della Corte costituzionale citata dal senatore Centaro non sembra escludere interventi sull'ordinamento giudiziario operati attraverso decreto-legge, che, in secondo luogo, è stato in questo caso adottato per ottemperare ad un disposto della Corte costituzionale in cui si è evidenziata l'esigenza ineludibile di intervenire in materia di tribunali delle acque. Peraltro, l'opposizione ha riconosciuto l'opportunità di affrontare tale questione. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).*

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nell'evidenziare la sostanziale condivisione dell'opportunità di intervenire sulla questione dei tribunali delle acque, respinge le obiezioni in ordine all'incostituzionalità in quanto esistono precedenti significativi di utilizzo dello strumento del decreto-legge in materia di ordinamento giudiziario, come nel caso dell'istituzione della Direzione distrettuale antimafia. Per quanto riguarda le critiche circa l'opportunità politica di intervenire sulla Cassazione, la norma proposta non interviene nel merito delle funzioni ad essa assegnate. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).*

MUZIO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sul provvedimento e sui relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Dichiara parere contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

MONTINO *(DS-U)*. Chiede la verifica del numero legale prima di procedere alla votazione degli identici emendamenti 1.1000, 1.2000 e 1.3000.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,44, è ripresa alle ore 19,04.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Precisa di essere stato presente in Aula al momento della precedente verifica, quando la sua tessera è stata erroneamente disinserita.

MONTINO *(DS-U)*. Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sul termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1826

BRUTTI Massimo *(DS-U)* Stante l'annuncio del Governo della presentazione di alcuni emendamenti alla finanziaria e considerata la difficoltà per i senatori di esserne tempestivamente informati a causa della chiusura degli uffici per l'imminente fine settimana, invita la Presidenza a fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti in modo da consentire l'effettivo esercizio di tale diritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già comunicato che sarà fissato un tempo congruo e comunque gli uffici del Senato rimarranno aperti.

Sull'ordine dei lavori

MALABARBA *(Misto-RC)*. Per evitare equivoci, precisa che la richiesta di inserimento all'ordine del giorno della discussione sulla vicenda FIAT, precedentemente avanzata, è da intendersi quale sollecito alla Presidenza ad individuare le modalità e i tempi per procedervi, senza sostituirsi alla discussione dei documenti di bilancio, ed è quindi riferibile anche alla seduta di lunedì prossimo.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di comunicare le decisioni in proposito non appena la questione sarà valutata.

MALAN *(FI)*. Poiché nella verifica effettuata poc'anzi il numero legale è mancato soltanto per un voto, se il senatore Montagnino fosse conteggiato come presente dovrebbe modificarsi l'esito.

PRESIDENTE. Invita a non ricorrere a stratagemmi formali. Comunica che le sedute di domani sono sconvocate e che il tradizionale concerto di Natale nell'Aula del Senato avrà luogo domenica 15 dicembre. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno della seduta del 16 dicembre.

La seduta termina alle ore 19,14.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17,03).*
Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO*, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agogliati, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Compagna, Curzi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Forte, Lauro, Mantica, Meduri, Pastore, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Budin, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bianconi, Danieli Franco, Del Pennino, De Rigo, Gubert, Pagano e Pellicini, per partecipare ai lavori dell'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero; De Zulueta, per coordinare gli osservatori dell'Unione europea in occasione delle elezioni in Madagascar; Pedrizzi, per partecipare ad un convegno organizzato dall'Associazione e fiere italiane.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 17,07).*

Sul documento approvato dalla Commissione antimafia in materia di collaboratori di giustizia

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, la presenza in Aula di due autorevoli Sottosegretari alla giustizia e il fatto che si sia interrotta la discussione concitata e assorbente della legge finanziaria mi inducono a segnalare a lei e ai rappresentanti del Governo un problema e ad avanzare rapidamente, con poche parole, una richiesta.

Il problema nasce dal fatto che nelle scorse settimane la Commissione parlamentare antimafia ha approvato all'unanimità un documento contenente la proposta di prolungare i tempi entro i quali devono essere rese le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il ministro dell'interno, onorevole Pisanu, si è dichiarato favorevole, facendo esplicito riferimento anche alle competenze del Ministro della giustizia.

La rilevanza e la genuinità della collaborazione in corso di Antonino Giuffrè, nel frattempo, venivano confermate dall'autorità giudiziaria. È evidente che la proposta di una nuova norma in materia nasce dall'esigenza di sviluppare e completare proprio la collaborazione di Antonino Giuffrè. Purtroppo, dal Governo non è venuta alcuna risposta all'appello lanciato all'unanimità dalla Commissione antimafia.

Questo ci preoccupa e ci colpisce negativamente perché in questi anni la Commissione parlamentare antimafia ha sempre esercitato una funzione di indirizzo ed è stata il principale interlocutore parlamentare del Governo per ciò che riguarda le strategie e le specifiche misure legislative ed amministrative volte a perseguire e a combattere la criminalità organizzata. Perché il Governo, di fatto, sconfessa con la sua inerzia la Commissione antimafia?

Poiché è in gioco una questione che riguarda il potere di indirizzo di un organo del Parlamento, chiedo che quanto prima il Ministro dell'interno o quello della giustizia venga nell'Aula del Senato a spiegarci che cosa è cambiato dal momento in cui il Ministro dell'interno ha dichiarato, a nome del Governo, una disponibilità positiva a una tale innovazione nor-

mativa. Se qualcosa è cambiato, ne prenderemo atto. Vorremmo conoscere le ragioni dell'inerzia perché vorremmo che questa vicenda non si chiudesse nel silenzio.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta avanzata, che riferirò immediatamente al Governo. Non appena avrò ricevuto una risposta, la comunicherò all'Assemblea.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi associo, a nome del Gruppo della Margherita, al rilievo mosso dal senatore Brutti. Essendo presente anch'io in Commissione antimafia quando il Ministro dell'interno si è impegnato ad intervenire sulla questione della proroga dei termini, mi associo alla richiesta di sentire la sua opinione e le sue determinazioni in proposito.

Sull'inserimento all'ordine del giorno di un dibattito sulla vicenda FIAT

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza da parte del senatore Malabarba ed altri la richiesta, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione sulla vicenda FIAT.

Tale richiesta sarà presa in considerazione nel prosieguo dei nostri lavori.

Discussione del disegno di legge:

(1876) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1876, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ziccone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione prevede la conversione in legge di un decreto-legge che attiene ad alcuni problemi di urgente e necessaria soluzione in materia di giustizia. Si tratta di temi profondamente diversi tra loro

che hanno come collegamento unitario quello di riguardare l'amministrazione della giustizia.

Il primo argomento trattato nel decreto-legge concerne un problema di cui già dottrina e giurisprudenza si occupano concretamente da molti anni, vale a dire l'opportunità del mantenimento di una giurisdizione speciale o, per essere più precisi, di una sezione specializzata di giurisdizione in materia di acque, e cioè i tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche. La scelta radicale operata con questo decreto-legge è quella dell'abrogazione della legge istitutiva di queste due giurisdizioni speciali e della loro sostituzione con organi appartenenti, rispettivamente e a seconda delle materie, ai tribunali ordinari e ai tribunali amministrativi regionali.

Le ragioni dell'urgenza che hanno suggerito al Governo di inserire questa materia in un decreto-legge sono determinate da due sentenze della Corte costituzionale del novembre 2002 (la n. 305 e la n. 353) che, intervenendo a tale riguardo, non hanno posto il problema della legittimità costituzionale dell'esistenza del tribunale regionale delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ma hanno messo in evidenza un aspetto particolare attinente alla composizione di questi organi.

È chiaro che ciò ha reso urgente la necessità di un intervento legislativo che, anziché riguardare esclusivamente la questione strettamente individuata dalla Corte costituzionale, è di tipo più generale e accoglie un'istanza, quasi pacifica, avanzata dalla stragrande maggioranza della dottrina, della giurisprudenza e degli operatori del diritto.

Il meccanismo adottato dal decreto-legge è praticamente quello dell'abrogazione di norme e quindi della soppressione degli organi periferici regionali e dell'organo nazionale (il Tribunale superiore delle acque pubbliche), con l'attribuzione – come dicevo – alla giurisdizione ordinaria di competenza dei tribunali civili delle materie incluse nell'articolo 140 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 e ai giudici amministrativi delle materie comprese nell'articolo 143 del suddetto testo unico.

Si è ribadita, nel caso concreto, una divisione della competenza che essenzialmente poggia sul criterio, da un lato, dei diritti soggettivi, la cui tutela viene attribuita alla giurisdizione ordinaria, e dall'altro degli interessi legittimi o dei diritti soggettivi affievoliti, che vengono attribuiti ai tribunali amministrativi regionali. Ripeto, si è trattato di un'occasione utile ed opportuna per ridisciplinare una materia rispetto alla quale già da tempo erano state avanzate istanze complessive di cambiamento.

Mi sembra che il decreto-legge, da questo punto di vista, sia coerente anche con le indicazioni più recenti che sono state date dal Parlamento, con le attribuzioni e con la divisione di alcune materie – ripeto – tra giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Negli articoli del decreto-legge è poi prevista una serie di norme relative a ciò che deve avvenire nel periodo intermedio; si tratta di norme transitorie che disciplinano i procedimenti attualmente pendenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche (pare si tratti di circa 600 procedimenti).

Il sistema è praticamente quello di prevedere un termine lungo per l'entrata in vigore della nuova disciplina. La legge infatti entrerà in vigore con un notevole periodo di moratoria, 180 giorni, nei quali gli interessati, ove lo ritengano opportuno, possono provvedere alla riassunzione del processo, rispettivamente, a seconda della specifica materia trattata, presso i tribunali ordinari o presso i tribunali amministrativi regionali.

La competenza relativa ai tribunali ordinari non è stata attribuita a tutti, ma soltanto a quelli aventi sede nei capoluoghi in cui c'è il distretto della corte d'appello; inoltre, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera, la competenza è stata prevista anche per il tribunale ordinario di Bolzano, che appartiene al distretto di Trento.

Di contenuto sicuramente non connesso al problema di cui abbiamo trattato, è il Capo II del decreto-legge che provvede, in presenza del decreto legislativo che ha fortemente ridotto il numero dei giudici che possono essere collocati fuori ruolo, a elevare da 50 a 62 unità il numero massimo dei magistrati che possono essere chiamati dall'Esecutivo a svolgere funzioni presso il Ministero. Infatti, la previsione di ulteriori 12 unità si considera assolutamente indispensabile per provvedere alle necessità relative al Ministero della giustizia per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

Ovviamente il periodo di collocamento fuori ruolo è più lungo di un semestre, perché l'esigenza di utilizzare questi magistrati copre un arco di tempo più ampio; quindi, l'incremento momentaneo e provvisorio del numero dei magistrati che possono essere posti fuori ruolo è relativo soltanto al periodo che arriva fino al 30 giugno 2004.

Argomento diverso, cioè quello dei giudici di pace, viene trattato dal Capo III. In particolare, si tratta di una serie di precisazioni sulla remunerazione prevista dalla legge istitutiva dei giudici di pace che – come è noto – segue un criterio non di indennità fisse, ma dovute per singole operazioni e per singoli atti compiuti.

Dinanzi ad alcune disfunzioni concrete, a volte particolarmente gravi, e ad una parificazione, sotto certi aspetti inammissibile, fra provvedimenti che richiedono un impegno professionale considerevole da parte dei giudici di pace e provvedimenti che, viceversa, richiedono un impegno di scarsissimo rilievo, questo decreto-legge provvede ad integrare la legislazione precedente indicando una serie di remunerazioni specifiche che, appunto, sono più confacenti e più congrue rispetto al lavoro necessario per compiere questi atti concreti.

Sempre sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale, è stata operata una modifica dell'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, relativo alla giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.

Nell'articolo 8, infine, si prevede il finanziamento del provvedimento. A questo proposito, si è resa necessaria, da parte della Commissione giustizia, una modifica al disegno di legge così come pervenutoci dalla Camera dei deputati, perché la 5ª Commissione ha ritenuto non accettabile il contenuto del comma 3 dell'articolo 8, nella parte in cui sta-

bilisce che il finanziamento avviene successivamente, attraverso l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Poiché, appunto, la 5ª Commissione ha fatto presente che il richiamo a tale legge non è possibile in questa sede, abbiamo dovuto operare una modifica dell'articolo, che quindi renderà necessaria la restituzione del provvedimento alla Camera.

Per tutte le ragioni dianzi esposte, esprimo parere pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono costretto, ancora una volta, ad intervenire per primo per porre un problema di ordine costituzionale.

Non sono passati che pochi giorni, forse qualche settimana dall'ultima volta in cui abbiamo dovuto discutere di un decreto-legge attinente ai temi della giustizia. In realtà, anche questa volta, come già è avvenuto in altre occasioni, siamo di fronte a un provvedimento che è una sorta di coacervo di provvedimenti disparati, distanti, completamente dissociati e che obbediscono a logiche particolaristiche, a finalità di carattere esclusivamente endoburocratico, se non, ancora peggio, all'esigenza di consentire improvvisi salti di carriera a non si sa chi (o forse lo si sa troppo bene).

Il problema che io pongo, signor Presidente, consiste nel fatto che si motiva il decreto con l'urgenza, ovviamente, un'urgenza determinata da alcune sentenze della Corte costituzionale, cioè la n. 305 e la n. 353 del 2002. Esse, però, con riferimento in particolare a quella parte del decreto che riguarda la cancellazione del Tribunale delle acque pubbliche, non hanno alcuna attinenza con l'organo in quanto tale. Tali sentenze, se lette correttamente, non pongono in discussione l'esistenza in quanto tale dell'istituto, ma pongono in discussione invece – altro problema – la compatibilità della sua composizione, ossia della presenza di alcuni soggetti non togati. Non mettono dunque in discussione la necessità che nel nostro ordinamento permanga l'istituto, l'organo, il giudice del Tribunale delle acque pubbliche.

Vedete, colleghi, noi non siamo affatto alieni dal porre in discussione questo problema, anzi vorremmo discuterne; ma il problema vero è che voi stabilite con un decreto un meccanismo che è, dal punto di vista politico, assolutamente inaccettabile.

Ormai vi è una sequela di decreti in tema di giustizia con queste caratteristiche: sono urgenti e non lo sono; hanno attinenza con problemi assolutamente minimali rispetto alle grandi questioni della giustizia. Ciò significa che con questi decreti voi ponete in essere momenti particolari di fronte ad una grave assenza di progetti di riforma complessiva del sistema giudiziario.

A mio avviso, dov'è l'incostituzionalità di questa norma? Ovviamente mi richiamo all'articolo 108 della nostra Carta costituzionale, che prevede appunto che in tema di ordinamento giudiziario si proceda con legge. Si è sostenuto – e in Commissione vi è stata una discussione molto pregnante, seria e approfondita, ma a mio avviso non conclusivamente soddisfacente – che una sentenza del 12 giugno 1974, la n. 184, ha affermato l'esistenza di una sorta di equiparazione delle fonti normative: decreto o legge sono ugualmente compatibili nel procedere a riforme, anche di tipo ordinamentale.

Credo che la lettura complessiva di quella sentenza debba indurre ad una risoluzione di tipo diverso. Afferma la sentenza, più volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte, che: «La parificazione alle leggi formali degli atti aventi forza di legge abilita tali atti a incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate». Quindi, in questo modo l'equiparazione tra legge e decreto-legge consentirebbe di intervenire anche su temi riservati, quali quelli dell'ordinamento giudiziario. Ma, appena dopo, nel capoverso successivo, la stessa sentenza afferma: «Deve soggiungersi che il decreto-legge di cui è questione nella presente controversia detta una norma tipicamente processuale. Ora, qualunque norma nel processo presuppone certamente che vi sia un'organizzazione giudiziaria e quindi un ordinamento giudiziario, ma non ne è altrettanto certamente in alcun modo condizionata, dovendo, viceversa, l'ordinamento giudiziario adeguarsi semmai alle esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito in genere e da quelle di competenza, in special modo».

Che cosa significa, detto in termini forse più chiari e meno tecnici? Credo che questa sentenza individui una distinzione tra «statuto del magistrato», cioè lo statuto che identifica il magistrato in quanto tale, e competenza del magistrato, cioè lo strumento operativo con il quale egli opera nel controllo di giurisdizione. Lo statuto deriva dall'ordinamento. Questa sentenza, che riguardava una norma procedurale, ci dice che quando si incide su una norma procedurale che, inevitabilmente avendo attinenza magari con la competenza del giudice modifica anche un aspetto ordinamentale, l'uso della legge o del decreto-legge è compatibile. Tuttavia, il limite invalicabile rappresentato dall'articolo 108 della nostra Carta costituzionale prevede che quando si fa riferimento allo «statuto del magistrato» in quanto tale, questo non possa essere modificato se non con legge.

Ci troviamo quindi certamente di fronte ad un problema di ordine costituzionale. Ci troviamo certamente di fronte ad un profondo *vulnus*: attraverso un decreto-legge si modifica lo statuto del magistrato.

Ancora più grave è l'assenza di urgenza, perché certamente questa non c'è; semmai, l'urgenza l'ha creata questo provvedimento: il Governo ha emanato un decreto ed è stato poi disposto un seguito che ha creato l'urgenza affinché si modifichi quella norma. L'urgenza quindi non era a monte, ma è stata determinata dal fatto che è stato utilizzato lo strumento del decreto-legge e non la legge ordinaria.

Ma vi è un problema politico più generale: non possiamo accettare che il Governo, incapace di formulare un progetto complessivo di riforma della giustizia, malgrado i proclami che quotidianamente ascoltiamo, proceda non attraverso provvedimenti mirati a grandi riforme, ma attraverso norme che vanno ad incidere su situazioni particolari, magari individuali, magari attinenti lo *status* di un solo magistrato, utilizzando lo strumento del decreto-legge.

Cari colleghi, spero vi rendiate conto tutti che non si tratta soltanto di un problema di ordine costituzionale, attinente l'articolo 108 della nostra Carta costituzionale, ma di un vero e proprio esproprio delle funzioni e delle competenze del Parlamento.

Noi dobbiamo semplicemente ratificare un decreto che sottrae una competenza specifica nostra, del Parlamento, del Senato: quella di decidere con legge ordinaria su un argomento sul quale potremmo tranquillamente confrontarci e magari convenire su una serie di punti (proprio in tema, magari, di competenze del giudice del Tribunale delle acque). Sia dunque il Parlamento a decidere, non il Governo attraverso un decreto, violando così l'articolo 108 della nostra Carta costituzionale.

Per queste ragioni, dovremmo prendere atto che ormai siamo di fronte ad una prassi che sta instaurando il Governo, che ogni volta viola la nostra Carta costituzionale (in questo caso, l'articolo 108), e che esiste anche l'obiettivo di espropriare il Parlamento del potere di legiferare.

Quindi, signor Presidente, chiedo sulla questione un voto dell'Aula, sollevando una pregiudiziale di ordine costituzionale. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Mar-DL-U)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento, nella discussione sulla discussione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intendo associarmi alla questione pregiudiziale, con qualche argomentazione aggiuntiva.

Non è soltanto la riserva di legge che fissa l'articolo 108 della Costituzione ad essere in gioco, ma anche la VI disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, che – come è noto – pone l'obbligo, entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione. Tanto sono veri questo mio richiamo e questa mia osservazione che puntualmente il decreto-legge in discussione richiama tale disposizione nelle premesse, che appunto fanno riferimento alla VI disposizione transitoria e finale.

Allora, il problema sollevato dal senatore Calvi – che ha la mia completa adesione – è se sia possibile procedere con decreto non soltanto in

materia di revisione dell'ordinamento giudiziario, ma addirittura in attuazione di un precetto di quella nostra grande incompiuta che è la Costituzione repubblicana; in attuazione e realizzazione molto tardiva – comunque, meglio tardi che mai – della Carta costituzionale al fine di operare la soppressione di un organo giurisdizionale la cui storia è vetusta e lontana nel tempo (ricordo di aver fatto conoscenza il primo anno di università del Tribunale delle acque, che tanta curiosità destava negli studenti, quindi si tratta di un istituto particolarmente vetusto).

Allora, che si sostenga l'urgenza di abolire una giurisdizione speciale *ab immemorabili* presente nel nostro ordinamento sul presupposto di sentenze della Corte costituzionale, che non hanno operato un *vulnus* tale da non consentire il funzionamento del Tribunale delle acque, ma hanno richiesto correttivi che comunque ne consentono l'attuale funzionamento; che si accetti quel vuoto del passaggio dalla validità *ex ante* del decreto rispetto alla convalida; che si accetti che il Governo intervenga con decreto-legge in materia di ordinamento giudiziario; che si accetti quindi che vi sia un periodo in cui un organo giudiziario non è più in vita per volontà esclusiva del Governo; che tutto ciò lo si accetti richiamando non una sentenza in materia specifica della Corte costituzionale, ma un *obiter dictum* della sentenza della Corte costituzionale del 1974 *(obiter dictum* che fissa esclusivamente una valenza parificata di efficacia, ma non parifica; parifica esclusivamente in materia processuale e non sostanziale), abrogando una parte dell'ordinamento giudiziario (siamo nella pienezza della materia sostanziale, nonostante la materia procedurale), mi porta a dire che sulla questione si deve porre un punto fermo.

C'è un limite a tutto. Comprendo le ragioni di praticità insite nella legiferazione per decreto, ma non è possibile che essa arrivi ad un livello inusitato, eccezionale, straordinario, incostituzionale, come in questo caso, abrogando una parte dell'ordinamento giudiziario e creando un vuoto ordinamentale e giurisdizionale.

Per queste ragioni mi associo, con queste argomentazioni aggiuntive che fanno rferimento alla valenza della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, alla pregiudiziale di costituzionalità avanzata dal senatore Calvi, chiedendone l'accoglimento.

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voteremo contro questa pregiudiziale di costituzionalità. Ovviamente, nell'esplicitazione delle ragioni del nostro voto, non entrerò nel dibattito politico sulla problematica delle riforme, sull'esistenza di un progetto complessivo di riforma, ma mi limiterò alla materia di cui ci dobbiamo occupare in questo momento.

«Le norme sull'ordinamento giudiziario non assumono, in virtù del richiamo dell'articolo 108, una posizione differenziata da ogni altra norma

posta da fonti di pari grado e sono perciò modificabili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria. La Costituzione si limita ad istituire in materia una riserva di legge ed è» – proprio per evitare che questa materia di vitale importanza, cardine dell'amministrazione della giustizia, possa essere oggetto di modifica attraverso decreti ministeriali – «pacificamente ammesso» – e più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – «che la parificazione alle leggi formali negli atti aventi forza di legge» – tra i quali rientra il decreto-legge – «abilita tali atti ad incidere validamente al pari delle leggi nelle materie a queste riservate». Quella che ho letto è la parte generale della sentenza della Corte costituzionale citata dal collega Calvi, che poi va alla parte speciale, che incide su materia di carattere processuale.

Se la Corte avesse ritenuto che questa definizione di carattere generale ricevesse un'eccezione nelle norme di carattere ordinamentali, istitutive della composizione della giurisdizione, rispetto a quelle di carattere processuale che sarebbero potute essere modificate, a tutta evidenza avrebbe potuto dirlo, stabilendo che comunque solo quelle norme sarebbero potute essere modificate attraverso il decreto-legge.

Il decreto-legge è una forma di intervento di urgenza, ma ha lo stesso livello di forza di legge del disegno di legge ordinario. Si potrà poi discutere sull'opportunità o meno, ma proprio in ordine all'opportunità è indispensabile ricordare due recenti sentenze della Corte costituzionale, che dichiaravano l'illegittimità della normativa sul tribunale regionale delle acque, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito e in quella in cui prevede che siano aggregati al tribunale regionale delle acque pubbliche funzionari dell'ex Genio civile.

Con tutta evidenza queste sentenze della Corte costituzionale infirmavano la costituzione dell'organo giudicante perché, per un verso, ipotizzavano l'impossibilità di far venir meno quelle ipotesi di mancanza di imparzialità nel momento in cui le istanze di astensione o di ricusazione non potevano essere valutate e quindi ipotizzavano un organo al di fuori del circuito complessivo indicato dalla Costituzione sotto il profilo dell'imparzialità del giudice; per altro verso, la presenza di tecnici provenienti da un organo controllato ne infirmava ulteriormente la composizione, che doveva essere garanzia di imparzialità.

Di qui la necessità di un intervento immediato che non poteva che far venir meno questo organismo, sulla cui soppressione però non si sono levate voci, giacché si è puntata l'attenzione sullo strumento adottato, cioè la decretazione d'urgenza.

Nessun esproprio, dunque, delle competenze del Parlamento nel momento in cui viene emanato un decreto-legge. Il collega Calvi sa perfettamente che il Parlamento può modificare e stravolgere, nei sessanta giorni per la conversione in legge, l'indicazione proveniente dal Governo attraverso un dialogo costruttivo tra maggioranza e minoranza, o comunque

sa che il provvedimento può assumere un diverso avviso rispetto al testo originario.

Di qui l'assenza dei presupposti perché si possa legittimamente sostenere un vizio di costituzionalità e, dunque, la mia contrarietà a questa pregiudiziale.

CONSOLO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, viene posta, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, una questione pregiudiziale per una presunta violazione dell'articolo 108 della nostra Carta costituzionale, che recita: «Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge».

Non desidero entrare nel merito della questione perché faccio mie le argomentazioni svolte dal senatore Centaro e contenute nella sentenza della Corte costituzionale del 1974 poc'anzi richiamata. Tuttavia, sull'infondatezza della questione pregiudiziale valgono le stesse argomentazioni portate avanti dai colleghi Zancan e Calvi. Resisi conto dell'inconferenza della tesi (è assolutamente pacifico che il decreto-legge è un atto avente forza di legge e quindi la violazione dell'articolo 108 della Costituzione non esiste), essi introducono surrettiziamente due argomentazioni che nulla hanno a che vedere con l'articolo 93 del nostro Regolamento.

Sono proprio queste argomentazioni, che nulla hanno a che vedere con la questione pregiudiziale, a dimostrare, sotto il profilo della presunta violazione del precetto costituzionale di cui all'articolo 108, primo comma, della Costituzione, come la pregiudiziale stessa sia destituita di fondamento.

In conclusione, il decreto-legge per giurisprudenza costante della Corte costituzionale – e questo è un miracolo – è sempre stato equiparato all'atto avente forza di legge. Decreto-legge e legge, dal punto di vista dell'articolo 108, primo comma, della Costituzione, sono la medesima cosa, come d'altra parte l'attuale opposizione doveva ben ricordare quando, al Governo, legiferava su materie previste dall'articolo 108, primo comma, della Costituzione. Ricordatevelo! *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente le controbiezioni dei colleghi Centaro e Consolo e mi sembra che essi abbiano sostenuto – in particolare il collega Centaro – soprattutto le ragioni per le quali questo provvedimento deve essere discusso ed approvato dal Senato. Ci è stato cioè ricordato che esistono con-

dizioni che suggeriscono l'approvazione da parte del Senato delle norme che sopprimono il Tribunale delle acque.

Ma un conto è suggerire la necessità di approvare il provvedimento, un conto è dichiarare che esso abbia i caratteri straordinari di necessità e di urgenza previsti dalla Costituzione. Mi pare infatti che la discussione, come ha sostenuto poco fa il senatore Calvi, possa essere proficuamente orientata sul tema specifico, al di là di alcune sbavature, già segnalate, di metodo e di merito. La straordinaria necessità ed urgenza però dove si trova?

Il fatto che si debba approvare questo provvedimento non significa tagliare fuori l'Aula. Altri provvedimenti – e ricordiamo tutti quali – sono stati approvati con grande urgenza dall'Aula. Dunque, se per questo si intravedono dei tempi ristretti, bene: mettiamolo in discussione ed approviamolo; ma la straordinaria necessità ed urgenza previste dalla Costituzione francamente in questo caso non le vedo. Vedo invece il rischio che si possa creare un precedente (un pericoloso precedente, visto l'uso disinvolto che si fa dei precedenti in queste Aule) in base al quale qualsiasi ufficio giudiziario potrebbe essere soppresso con decreto del Governo e impedito nel suo funzionamento almeno per due mesi.

Vi prego quindi di riflettere su questo, perché può riguardare anche il futuro; evitiamo che il Governo venga legittimato a sopprimere un ufficio giudiziaro con un suo decreto, perché questo, a mio avviso, sarebbe davvero intervenire sulla funzionalità quotidiana della giustizia in modo improprio e contrario allo spirito e alla lettera della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-Udeur-PE. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

VITALI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale) (Commenti del senatore Cambursano).

Senatori segretari, avete proceduto agli opportuni controlli?

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1876

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Calvi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Fassone.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, quando giunge in Aula un disegno di legge di conversione...*(Commenti del senatore Cambursano)*...

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Cambursano, non mi costringa a richiamarla all'ordine.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Controlli, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, non insista: la votazione è stata eseguita correttamente.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Vergogna!

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, senatore Cambursano.
Prosegua pure, senatore Fassone.

FASSONE *(DS-U)*. ...le opposizioni usano l'argomento canonico di eccepirne l'assenza di urgenza e di reale necessità. Molte volte hanno ragione, molte volte il Governo ha delle giustificazioni; questa volta l'argomento delle opposizioni è molto più solido ed è appunto il fatto che il decreto-legge in esame interviene in materia di ordinamento giudiziario.

So che molti argomenti sono già stati addotti dall'una e dall'altra parte. Cercherò pertanto di addurne qualcuno nuovo, non ancora ascoltato in Aula e precisamente il fatto che l'articolo 108 della Costituzione, primo comma, nello stabilire che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge, non può essere interpretato come i colleghi della maggioranza hanno affermato. Molto spesso la Costituzione usa una locuzione diversa; dice cioè che «la legge regola, la legge disciplina» e in questo caso certamente tutte le forme normative di pari livello sono considerate comprese nel concetto di legge.

In alcuni casi, la Costituzione usa locuzioni diverse. Vorrei proprio sapere da chi come si può affermare che nelle materie trattate, ad esempio, dagli articoli 79 ed 80 della Costituzione si possa intervenire con decreto-legge, posto che questi articoli parlano di legge. L'articolo 79 prevede che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge. Credo che nessuno abbia

mai ipotizzato la parificazione del decreto. L'articolo 80 prevede che le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali.

L'articolo 77 della Costituzione prevede che, quando i decreti perdono efficacia per mancata conversione, le Camere possono regolare con legge i rapporti sorti sulla base del decreto non convertito: anche in questo caso, certamente non è possibile parlare di un decreto-legge.

D'altra parte – e so di fare dottrina che lascia indifferenti gli ascoltatori, ma a futura memoria qualcuno leggerà gli atti del Senato – l'articolo 77 della Costituzione distingue espressamente e senza possibilità di equivoco gli atti che hanno valore di legge, e cioè la legge delegata, che come tale può intervenire sull'ordinamento giudiziario, dagli atti che hanno forza di legge, e cioè il decreto-legge, che quindi non può essere parificato: un conto è il valore di legge, altro conto è la forza di legge. Per tutta questa serie di argomentazioni, credo sia quindi fondatissimo sostenere che l'articolo 108, nell'intenzione dei costituenti, aveva una certa precisa significazione.

Due sono le obiezioni che si fanno a questo assunto. La prima è la ricordata sentenza n. 184 del 1974, ed è vero che contiene le espressioni che ha ricordato poc'anzi il senatore Centaro, ma è importante guardare all'occasione che ha dato causa a questo *obiter dictum*. Teniamo presente che si tratta di un *obiter dictum* e non di una statuizione dispositiva della Corte e l'*obiter dictum* nasce su una eccezione di legittimità costituzionale afferente all'articolo 538 del codice di procedura penale.

È chiaro che in questa materia si può intervenire con decreto-legge, l'hanno fatto tutti i Governi, compresi quelli della scorsa legislatura, ma un conto è intervenire sugli strumenti operativi della magistratura, un conto è intervenire sullo statuto della magistratura: è cosa sommamente diversa. Ecco quindi che quella sentenza della Corte costituzionale, che apparentemente pone inciampo alla mia tesi, in realtà non la disturba neppure un po'.

La seconda obiezione che fanno i colleghi della maggioranza e il Governo è che in questo caso, comunque, c'era davvero un'urgenza di intervenire. Quindi, se l'urgenza è tale da non consentire il normale percorso parlamentare, ben si può intervenire con decreto-legge. Anche questo non è fondato, per la ragione assai semplice che le sentenze citate dal collega Centaro, la n. 305 e la n. 353 dell'anno in corso, colpiscono di illegittimità costituzionale non l'organo, ma alcune disposizioni del tutto marginali afferenti l'organo e precisamente la mancanza di una normativa per il caso di sostituzione di uno dei componenti e la presenza di uno dei componenti non fornito del carattere della terzietà e dell'imparzialità.

E allora, se si voleva intervenire con decreto-legge, questi erano i punti che, a tutto concedere, avrebbero giustificato l'uso di questo strumento.

Ma c'è un'ulteriore notazione che rende davvero debole la difesa di questo decreto-legge ed è – prego i colleghi di ascoltare – la sequenza di termini di efficacia del decreto stesso. Negli articoli 2 e 4 si stabilisce che determinate disposizioni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione – non del decreto-legge – e sono le disposizioni che prevedono che le parti, le quali intenderanno adire il giudice in questa materia, lo facciano sin da allora, rivolgendosi al giudice la cui competenza è stata individuata *ex novo* da questo disegno, e questa disposizione è condivisibile.

Altra norma, nell'articolo 1 in particolare, stabilisce che determinati effetti si producono non dal momento dell'emanazione del decreto-legge, non dal momento dell'approvazione della legge di conversione, ma 60 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Quindi, questo significa che l'urgenza vera invocata dal decreto-legge può tollerare tranquillamente una dilazione di 4 mesi, e può anche essere giustificato questo. Ma quello che non è assolutamente giustificato è il terzo momento, la terza scadenza individuata dal decreto-legge e su questo prego i colleghi che lo ritengono opportuno di soffermare l'attenzione.

C'è un punto solo nel quale il decreto-legge ha immediata efficacia ed è la soppressione del posto del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche e l'immediata trasposizione di quel posto nell'organico della Corte di cassazione come posto di presidente aggiunto della medesima.

Noi quindi interveniamo con decreto-legge recando una ferita cospicua ad una norma costituzionale per costituire, con anticipo di qualche mese, un posto di presidente aggiunto nell'organico della Corte di cassazione. Questa è la vera urgenza. Lo dice il decreto, non chi vi parla.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Va in pensione il presidente del tribunale.

FASSONE *(DS-U)*. Precisamente. Mi fa piacere che il signor Sottosegretario colga l'ennesimo uso di uno strumento legislativo *ad personam.*

Ne abbiamo già avuti troppi, signor Presidente, signori colleghi! Che questa volta si realizzi una ferita del genere unicamente per assecondare determinate ambizioni di carriera di qualcuno che, altrimenti, di qui a quattro mesi non potrebbe offrire il periodo di stabilità richiesto dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura è cosa che il Senato credo non possa e non debba accettare.

Altri colleghi si sono meravigliati del mio e del nostro impegno nel sostenere la questione. Nel merito dell'intervento del decreto siamo d'accordo, in Commissione abbiamo detto, e ripetiamo in Aula, che qualora le norme venissero stralciate e trasformate in un disegno di legge, offriremmo la massima collaborazione per la sua sollecita approvazione, perché siamo convinti dell'opportunità di questo intervento; ma non vogliamo che si costituisca un principio estremamente pericoloso.

Signor Presidente, ricordiamo che alcune formali inosservanze del Regolamento sono state giustificate con il precedente. Non so chi sia stato l'autore di quel precedente, ma di qualunque parte politica fosse ha commesso un doppio errore: quello di inosservare il Regolamento allora e di rendere legittime le inosservanze a valle.

Non vorremmo che un domani un Governo folle con decreto-legge sopprimesse, per esempio, la Procura nazionale antimafia. Sarebbe una situazione del tutto equivalente a questa. Non avverrà, ma noi siamo molto più tranquilli se evitiamo la costituzione di un precedente.

Quindi, la mia proposta è questa. A quanto consta, il decreto-legge dovrà tornare alla Camera per una ulteriore lettura, se sarà confermata la decisione della Commissione di introdurre delle sia pur modeste varianti; a questo punto, si compia un atto di giustificato rispetto della Costituzione, si stralcino queste norme, si segua la procedura che ho suggerito e l'opposizione darà la massima collaborazione. Ma su questo principio, personalmente non accetto mediazioni. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e del senatore Del Turco. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, potrei anche astenermi dal prendere la parola dopo aver ascoltato l'intervento del collega Fassone, ma è la gravità di ciò che si sta consumando in quest'Aula che mi fa sentire il dovere di intervenire, anche solo per ripetere quel che è stato detto in maniera certamente migliore di quella che io sono in grado di riferire.

Mai come in questo caso, Presidente, non siamo in maniera preconcetta contrari al contenuto di questo decreto d'urgenza, atteso che non abbiamo nulla da rilevare in ordine all'opportunità di sopprimere il tribunale superiore e i conseguenti tribunali regionali delle acque, un istituto la cui nascita resta in parte poco chiara e che comunque – questo è certo – ha esaurito la sua ragion d'essere.

Presidenza del vice presidente DINI

(*Segue* MARITATI). Resta tuttavia la sua natura giuridica di organo giurisdizionale che si intende sopprimere con decreto-legge. In questo modo si incide – come è stato già detto in maniera chiara – sull'assetto dell'ordinamento giudiziario, sulla funzionalità di un organo di giurisdizione superiore.

Non è solo una questione di principio, attesa l'importanza della materia, su cui in maniera così disinvolta e senza una vera o quanto meno palese ragione si vuole intervenire con la decretazione d'urgenza. Non possiamo consentire che si creino in questa materia pericolosi precedenti, soprattutto quando non è chiara la ragione vera per cui si interviene con un provvedimento d'urgenza.

Ma diamo uno sguardo al contenuto di questo decreto, in particolare laddove prevede che gli effetti definitivi, cioè la soppressione del tribunale

o meglio la cessazione della sua attività, siano differiti di due mesi, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La circostanza di procrastinare nel tempo la cessazione degli effetti della soppressione di un istituto non è di per sé censurabile, essendo evidente la necessità di un tempo adeguato per regolare questioni urgenti, in pendenza e ogni altra attività relativa al trasferimento di pratiche ai nuovi uffici dei giudici che acquistano la competenza sulle cause in pendenza, così come previsto dallo stesso decreto.

Ma allora (è stato già chiesto e ve lo chiedo anch'io), dov'è l'urgenza? Questo è un primo punto su cui la maggioranza ormai è abituata a tacere, a non rispondere e continua a tacere e non rispondere. Già in Commissione noi abbiamo posto questa domanda: io credo che sia necessario, ma anche leale, oltre che corretto per voi tutti, colleghi della maggioranza, fornire una minima spiegazione. Questa sera sto parlando proprio perché voglio ribadire la mia richiesta: spiegate le ragioni per cui la maggioranza sostiene, in giorni come questi, un decreto d'urgenza di questo tipo.

Inoltre: perché l'effetto ultimo soppressivo è procrastinato nel tempo, come ho detto, mentre il decreto prevede un'immediata soppressione del posto di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevedendo nel contempo l'istituzione di un secondo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione? Questo è un punto nodale.

Sappiamo che quello di presidente aggiunto della Corte di cassazione è un posto tra i più delicati, spesso è l'anticamera della presidenza della Cassazione; allora, perché fare questo, in un momento così delicato, in un momento in cui – ricordiamolo con molta chiarezza – abbiamo impegnato le Camere su disegni di legge relativi alla Corte di cassazione? Forse questo comportamento ricade anche su provvedimenti che si attendono da parte della Corte di cassazione?

Io credo sia molto delicato parlare in questo modo, in un'Aula come questa del Senato, di un organo superiore come quello della Cassazione; ma siete voi, amici e colleghi della maggioranza, che determinate queste situazioni molto delicate e pericolose per l'assetto istituzionale del Paese.

Ci troviamo in un momento in cui si attende una decisione della Corte di cassazione ed ecco che, dopo la legge Cirami e tutto ciò che c'è stato alla base di quella legge, spunta un provvedimento d'urgenza che, questo sì, reca un sospetto profondo di voler favorire qualcuno.

Allora io credo che in questo modo non si possa fare molta strada sul piano della democrazia. Voi molte volte urlate da quei banchi dicendo di voler sanare gli errori e i guasti che un centro-sinistra che è stato al Governo per pochi anni avrebbe provocato nel nostro Paese; io invece vi rimbalzo l'accusa e vi dico che in questo periodo, da almeno un anno e mezzo, state lavorando per sfasciare le istituzioni, o, per lo meno, state creando le condizioni perché le istituzioni non abbiano un equilibrio, un rispetto ed un decoro che compete loro.

Non c'era bisogno di tirar fuori ancora volta dal cappello un provvedimento d'urgenza che non ha nessuna urgenza, ma che in maniera palese

tende ad agevolare qualcuno in un posto delicatissimo delle nostre istituzioni, a seguito di una situazione difficile che abbiamo vissuto in quest'Aula e che riguarda quell'istituzione.

Il nostro intervento e la nostra opposizione è diretta a garantire l'onorabilità e il corretto funzionamento delle istituzioni nel nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, la discussione che è stata svolta testé sulla questione pregiudiziale ci invita a riflettere sull'estrema importanza dei precedenti in materia legislativa, così come in materia giudiziaria.

Noi abbiamo discusso, ed è altalenata la decisione, rispetto ad una parentesi, che abbiamo chiamato giustamente *obiter dictum*, della Corte costituzionale, del lontano 1974. Quella parentesi, per rettificare quanto detto dal senatore Consolo, è l'unico parziale, limitato e non esauriente precedente nella discussione che abbiamo svolto prima.

Allora, se questo è il peso del precedente, riflettiamo sul fatto di introdurre il precedente di un decreto-legge che abroga un organo giudiziale. Pensiamo, per esempio, alla discussione, da anni in corso, sulla permanenza o meno delle corti d'appello rispetto al giudizio penale di merito. Cosa dovremmo dire se da un giorno all'altro, mettendo in termini molto semplici ma anche, credo, efficaci, «il carro avanti ai buoi», il Governo abrogasse le corti d'appello e poi, forte di questo «mettere il carro avanti ai buoi» chiedesse la conversione in legge di un decreto-legge riguardante un punto estremamente delicato del nostro assetto e del nostro ordinamento istituzionale giudiziale?

Anch'io allora, come il collega Fassone, vi invito a riflettere seriamente su una decretazione d'urgenza in tanto delicata materia quale quella dell'assetto giurisdizionale.

Aggiungo ancora la mia profonda indignazione – questo è l'unico termine che riesce a rendere il sentimento che provo – per il fatto che in materia di giustizia «di riffa o di raffa», ovverosia sempre, si trovi un interesse personale e particolare.

Esiste dal 9 novembre un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione; questo è l'unico momento di urgenza di tale decreto-legge. Anche in questo caso allora, come per tutti gli altri che abbiamo discusso in materia di giustizia – e io, per carità di Patria, non «slatino» il rosario di queste miserie di normative che vanno a risolvere interessi personali, processuali o sostanziali – ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che risolve una questione personale.

Signori senatori, credo sia tempo di dire basta. C'è una recente circolare del Ministro che invita a «mettere dietro le spalle» di ogni magistrato della Repubblica l'articolo 101 della Costituzione, che afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Debbo dire, e non ho alcuna difficoltà a farlo, che, forse non mi piace molto la simbologia, forse non mi piace molto spendere soldi con questi «chiari di luna» per scritte o iscri-

zioni, ma sono assolutamente d'accordo circa l'importanza di quel richiamo a quell'articolo costituzionale.

Detto ciò, come possiamo conciliare l'amministrazione in nome del popolo con una legiferazione che continua ad andare avanti alla ricerca di personali, personalissimi, interessi?

Anche il merito di questo decreto-legge è assolutamente insoddisfacente. Innanzi tutto, perché si aumenta, sia pure nella temporaneità del semestre europeo, quel numero di magistrati «ministeriali», lasciatemeli definire così, che credo debbano essere non già incrementati ma limitati. Sono necessità del Ministero che debbono essere ridotte al minimo indispensabile – potendo tra l'altro il Ministro ricorrere anche a diverse categorie, ovverosia ai professori di università o agli avvocati – per consentire ai magistrati di svolgere il compito che la legge gli attribuisce: giudicare bene e in termini efficaci.

Non mi piace poi il modo con cui il decreto-legge regolamenta i compensi per i giudici di pace, prevedendo un'opzione a favore di un modo diversificato di pagare i loro onorari a seconda della soluzione processuale adottata. Si può infatti finire – e in materia giudiziale bisogna eliminare non soltanto l'abuso ma anche il sospetto di abuso – per dare l'impressione che il ritardo nella definizione del procedimento, la scelta di una soluzione di archiviazione ovvero di una sentenza di merito, possa essere influenzata dalla diversità di compenso per l'una o l'altra soluzione. Ripeto – e chiudo su questo punto – il magistrato deve essere superiore ad ogni sospetto, anche nelle sue scelte discrezionali operative.

Per questo, poiché anche nelle soluzioni di merito il decreto non mi sembra soddisfacente, unendomi alla disapprovazione della scelta della decretazione d'urgenza riferita alla creazione di un posto, non posso altro che esprimere una valutazione negativa sull'intero assetto del decreto stesso. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le ragioni già esposte a sostegno della richiesta di dichiarare, attraverso il voto precedente, la non costituzionalità del provvedimento in esame entrino di peso nella discussione generale, che non può prescindere, oltre che dal merito, dal metodo e nemmeno dai dettagli che si annidano tra le righe del provvedimento.

Ci troviamo davanti ad un nuovo intervento di tipo occasionale che entra nel corpo della nostra magistratura con una discussione che, certo, in Commissione c'è stata, ma che non ha consentito ai senatori un grande tempo di meditazione e che comunque riguarda un tipo particolare di ufficio giudiziario, il tribunale delle acque, rispetto alla cui abolizione l'Associazione nazionale magistrati si è espressa in modo contrario e la cui opinione avrebbe potuto essere, insieme ad altre opinioni, raccolta nel

corso dei lavori per formare un convincimento più meditato da parte nostra.

Si può obiettare che questo lavoro di ascolto, di audizione, di meditazione non è possibile perché ci troviamo davanti ad un decreto-legge che ha i suoi tempi. Credo che questo tipo di ragionamento militi proprio a sfavore della scelta del decreto, perché è ovvio che tale strumento impone dei tempi molto ristretti, i famosi sessanta giorni, che sono riempiti e affollati di altri provvedimenti. Pertanto, approvare questo provvedimento significa non disporre del tempo necessario, sulla base di una spinta governativa, per svolgere una valutazione di merito approfondita, significa semplicemente farlo passare velocemente. Proprio per questo, non si capisce la ragione per cui sarebbe stato necessario lo strumento del decreto: i numeri in Aula stanno da una parte e ciò avrebbe consentito tranquillamente la messa all'ordine del giorno e la fissazione dei tempi di discussione in Commissione e in Aula.

Credo quindi che lo strumento del decreto-legge non possa essere ininfluente ai fini delle nostre valutazioni, perché si porta dietro come conseguenza il fatto che discutiamo dell'abolizione del tribunale delle acque in un clima di grande semplificazione.

Non sono avvocato o magistrato che abbia avuto a che fare con questo tribunale. Ho potuto leggere sulla stampa a nostra disposizione commenti e opinioni divergenti da quelle sentite esprimere, comunque, certo, con autorevolezza, qui dentro. Avrei voluto misurarmi in modo più approfondito con il senso di questo intervento.

Il problema è anche che questo intervento segue l'asistematicità tipica dei provvedimenti che sono stati introdotti in questi mesi e che tendono a scassare, qua e là, l'impianto generale del nostro ordinamento giudiziario. Infatti, non si parla, come è stato ricordato da alcuni colleghi, soltanto di tribunale delle acque. Non si mette soltanto in discussione il fatto che un ufficio giudiziario possa essere soppresso con atto d'imperio da parte del Governo, certo con la riserva dei sessanta giorni, ma anche con l'idea che in quel periodo, per esempio, quell'ufficio non possa esperire indagini scomode o non possa emettere una sentenza scomoda.

Invito davvero i colleghi a riflettere su questo precedente. A me sembra grave che si conceda in linea di principio e si precostituisca il precedente per cui in futuro qualsiasi Governo potrebbe inibire la funzionalità di un qualsiasi ufficio giudiziario, sia un ufficio preposto ad indagini, sia un ufficio preposto ad emettere sentenze.

Ma ci sono degli elementi in più, ci sono i famosi dettagli che rivelano l'esistenza del diavolo, come, per esempio, il dettaglio che riguarda il posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, che ha tutta l'aria di incanalarsi dentro quell'alveo di provvedimenti di favore che sono stati pensati per la Corte stessa.

Uno di essi ci è giunto la settimana scorsa in Commissione e, proprio dopo averlo verificato, siamo stati costretti a revocare la sede deliberante alla Commissione giustizia, che era stata concordata in uno spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Infatti, appena quel potere de-

liberante è stato concesso, di straforo è stato inserito – si tratta del provvedimento sul patteggiamento della pena – un nuovo articolo, mirante a dilatare i poteri della Corte di cassazione, anche in quel caso in violazione del dettato costituzionale. Una Corte di legittimità si vede riconosciuto il potere di intervenire di imperio sulla commutazione delle pene detentive in misure alternative. E se adesso il Sottosegretario mi guarda bonariamente con aria di rimprovero, e ho decifrato esattamente la sua intenzione, almeno credo, la settimana scorsa mi guardò invece, mentre proponevo questo tipo di obiezione, con aria di assenso. Fatto sta che indubitabilmente venne introdotto in quel provvedimento un articolo che riconosceva alla Corte di cassazione dei poteri impropri, dei poteri inusuali.

Questo va, Sottosegretario, nella linea seguita da questo Governo da mesi: nella legge di riforma dell'ordinamento giudiziario; nel trasferimento alla Corte di cassazione della scuola superiore della magistratura; nell'aumento mascherato degli stipendi; nei nuovi poteri conferiti; nella contrapposizione, anche in quest'Aula, impropria, tra Corte di cassazione e Corte costituzionale.

Ora anche in questo provvedimento, che sembra confezionato *ad personam*, non so per invogliare o incentivare ancora chi o gratificare ancora chi, ma noi dobbiamo dirlo e dobbiamo prenderci la responsabilità politico-istituzionale di dirlo, di dire che cosa sta succedendo nei rapporti tra Governo e Corte di cassazione. Questo è il luogo in cui lo dobbiamo dire e questo è il luogo in cui lo diciamo. Piuttosto che un dubbio, questa è una certezza montante che viene alimentata da una serie progressiva di provvedimenti, grandi o piccoli, generali o di dettaglio, tutti asistematici però, che intervengono sul nostro ordinamento giudiziario.

Questa è la ragione per la quale la Margherita esprime un parere contrario, non al merito del provvedimento in titolo, il tribunale delle acque, ma al metodo e per quel che è stato abusivamente inserito nel provvedimento stesso. *(Applausi della senatrice Baio Dossi).*

PRESIDENTE. *(Brusìo in Aula).* Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ziccone, il quale se non avrà una voce potente come quella del senatore Dalla Chiesa difficilmente potrà essere ascoltato, a meno che i colleghi in Aula riducano il brusìo.

ZICCONE, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente, ma normalmente non parlo con grande forza e vigoria.

Mi sembra giusto rispondere ad alcune osservazioni che sono state formulate. A proposito della questione di legittimità costituzionale e quindi delle reali perplessità circa la costituzionalità del contenuto di questo decreto-legge, tengo a precisare non solo che la maggioranza dell'Aula si è espressa nel senso della non sussistenza, ma anche che, in piena coscienza, ritengo tale questione del tutto infondata.

La sentenza della Corte costituzionale richiamata dal collega Centaro nella premessa indiscutibilmente stabilisce – anche se il caso è completa-

mente diverso – che le norme sull'ordinamento giudiziario possono essere modificate anche attraverso atti, ivi compresi i decreti-legge (ciò è detto esplicitamente in un inciso). Quindi, dal punto di vista della legittimità costituzionale, i dubbi sono assolutamente infondati.

Questioni completamente diverse sono state poste circa l'esistenza dei requisiti per provvedere con decreto-legge. Alcuni in particolare si sono chiesti se davvero vi fosse l'urgenza richiesta per intervenire con tale strumento. Come è noto, infatti, quello dell'urgenza è un requisito che la Costituzione prevede come necessario ogni qualvolta il Governo si sostituisce al legislatore proprio per l'urgenza con la quale si deve provvedere.

Al riguardo, si è pronunciata in maniera chiara la 1ª Commissione quando sostanzialmente ha affermato – e chiarisco l'equivoco – che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 305 e 353 del 2002 (quindi recentissime) ha stabilito non già che è costituzionalmente illegittima la presenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche o dei tribunali regionali delle acque (non intendo leggere in modo diverso quanto riportato nella citata sentenza), bensì che occorre certamente intervenire per modificare alcuni criteri riguardanti la composizione di tali organi.

Allora mi chiedo cosa vi sia di strano, dopo il pronunciamento della Corte nel senso sopra indicato, nel cogliere l'occasione per provvedere con un decreto-legge, che comunque poteva essere adottato con riguardo alla costituzione degli organi. Mi chiedo per quale ragione non si possa affermare che non vi è bisogno di rinnovare tali organi dal momento che esiste grande concordia sull'opportunità dell'abolizione dei tribunali regionali delle acque e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Sono estremamente sensibile al discorso di alcuni colleghi dell'opposizione. Non nutro dubbi sul fatto che intervenire sull'ordinamento giudiziario con decreto-legge sia sconsigliabile e inopportuno, nonostante ciò sia consentito dalla Costituzione secondo le recenti sentenze della Corte costituzionale. Ma qui si tratta di cosa completamente diversa; si tratta di intervenire su una materia su cui non ho sentito levare una sola voce nel senso dell'inopportunità del contenuto del decreto-legge. E' questa la questione di fondo.

Allora, se tutti siamo d'accordo sulla opportunità del contenuto di questo provvedimento, porre questioni di legittimità costituzionale, che rappresentano soltanto dubbi infondati, mi sembra assolutamente spropositato. Per questa ragione, chiedo all'Aula di votare a favore di questo disegno di legge di conversione. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho registrato un dato positivo, che è stato rimarcato poc'anzi anche dal relatore Ziccone. Nel merito nessuno si turba più di tanto per le proposte che vengono formulate; si ritiene che questi siano

temi che dovevano esser esplorati ed esaminati e che le determinazioni del Governo possano trovare apprezzamento in linea di principio. Il problema che viene sollevato è quello della eventuale incostituzionalità dello strumento adottato, il decreto-legge.

Ora, io vorrei ricordare al Senato, e sommessamente anche al senatore Calvi, che ha parlato di esproprio fatto al Parlamento da parte del Governo intervenuto con decreto-legge, che vi sono dei precedenti sensibili, significativi. Rammento che con decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, si è provveduto ad istituire addirittura la Direzione distrettuale antimafia e la figura del procuratore nazionale antimafia, introducendo i nuovi articoli 70-*bis* e 76-*bis* nel regio decreto n. 12 del 1941, quello che afferisce all'ordinamento giudiziario. Quindi, si è intervenuti in tema di ordinamento giudiziario con un decreto-legge. Allora nessuno si turbò più di tanto, eppure si trattava di un'iniziativa importante, che introduceva principi e figure assolutamente nuovi.

E allora, a lei, senatore Fassone, che ha rappresentato il timore che potesse essere vulnerato il principio che in tema di ordinamento giudiziario si dovesse procedere soltanto per legge, faccio presente che questo precedente mi pare sia assolutamente eloquente e fughi tutte le perplessità e tutti i timori. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Magri e Chincarini)*

Devo una risposta garbata al senatore Dalla Chiesa, che con grande facondia e passione, una passione che ormai siamo abituati ad ammirare da qualche tempo, è insorto con una requisitoria non nuova negli scenari di questi ultimi tempi nei confronti della Cassazione, dicendo addirittura che nel corso della trattazione di un disegno di legge in materia diversa dalle vicende di cui oggi ci stiamo occupando, si sarebbe introdotto da parte del relatore, se non ricordo male, un emendamento teso a far trattare nel merito la materia dalla Cassazione. In sostanza, la Cassazione avrebbe dovuto valutare il merito e non più la legittimità delle questioni assegnatele.

Io sommessamente segnalo che ci sono dei precedenti. Nella scorsa legislatura addirittura si istituì il patteggiamento in Cassazione, quindi si immagini se la poca cosa, la poca innovazione che si sta trattando con quel disegno di legge, la cui discussione si è esaurita in Commissione giustizia, possa andare a vulnerare dei principi!

Sulla base di queste pochissime considerazioni il Governo raccomanda la conversione del decreto in legge. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP)*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

MUZIO, *segretario:* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, per quanto di propria competenza, tenuto conto del dibattito, anche al fine di contemperare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione con le esigenze sottese alla natura stessa del testo, esprime parere di nulla osta sul provvedimento, ad eccezione dell'articolo

8, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano soppresse, al comma 3, le parole da: », e trasmette«, fino alla fine del comma.»

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto riguarda di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.3 e 6.2 e parere di nulla osta sugli emendamenti soppressivi di articoli compresi nel Capo I, a condizione che, ai sensi della già citata norma costituzionale, venga soppresso il medesimo Capo.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 5.2 è reso a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che, dopo le parole: «può avvalersi», vengano inserite le altre: «fino al 30 giugno 2004», mentre il parere di nulla osta sull'emendamento 6.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 8.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000, identico agli emendamenti 1.2000 e 1.3000.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, il Senato tornerà a riunirsi, dopo la prevista sospensione di venti minuti, alle ore 19,04. Si passerà nuovamente alla votazione degli emendamenti; se verrà richiesta ancora la verifica del numero legale e questo dovesse mancare procederemo alla conclusione dei lavori odierni. Immagino che se il numero legale non vi sarà tra 20 minuti non potrà esservi nemmeno nella seduta antimeridiana di domani, di conseguenza questa sarebbe l'ultima seduta della settimana. In ogni caso, verificheremo la situazione al momento della ripresa dei lavori.

Sospendo, pertanto, la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,44, è ripresa alle ore 19,04).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1876

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per una precisazione.

Al momento della precedente verifica del numero legale, ero in Aula e la mia tessera regolarmente inserita. Per un errore è stata disinserita e quindi sono risultato assente, mentre, come ripeto, ero presente. Prego che ciò risulti a verbale. *(Commenti dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. È un semplice fenomeno di levitazione della tessera, che si è sollevata da sola!

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1000, identico agli emendamenti 1.2000 e 1.3000.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sul termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1826

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, prima della chiusura definitiva della seduta di oggi, vorrei porre a lei e agli uffici della Presidenza la seguente questione.

Abbiamo avuto notizia già da oggi che il Governo starebbe predisponendo alcuni emendamenti al disegno di legge finanziaria. Questi emendamenti, che non sono stati presentati finora, lo saranno a Senato chiuso, quando cioè si può presumere che i senatori siano presso le rispettive sedi.

Mi domando allora quale sia il termine più indicato per la presentazione dei subemendamenti, tale da garantire a ciascun senatore, indipendentemente dagli uffici e dall'organizzazione dei Gruppi parlamentari, l'effettivo esercizio del diritto a presentare proposte subemendative. Infatti, è evidente che, se il termine è di ventiquattro ore ed è a cavallo tra le giornate di sabato e domenica, il diritto di ciascun senatore non è sufficientemente e adeguatamente garantito.

Io quindi chiedo che venga fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti, tale da garantire l'esercizio del diritto di ciascun senatore; il che significa che questo termine non può scadere nella giornata di domenica, né in quella di sabato, dal momento che non vi sarebbe la possibilità di predisporre i subemendamenti, a meno che l'organizzazione degli uffici del Senato non garantisca la trasmissione del testo degli emendamenti a ciascun senatore.

Le chiedo quindi, signor Presidente, di valutare quali possano essere gli strumenti più opportuni per garantire il diritto di ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la Presidenza ha già comunicato che verrà utilizzato un tempo congruo, che però non sono in grado di determinare, dal momento che fino a questo momento il maxi emendamento non è stato ancora presentato; solo allora saremo in grado di fare queste determinazioni.

Gli Uffici, comunque, resteranno aperti anche nel fine settimana e ritengo – ma è una mia previsione – che la questione non dovrebbe interessare la giornata di domenica.

Sull'ordine dei lavori

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, poiché siamo in chiusura di seduta, volevo ricordare che avevo richiesto l'inserimento della discussione sulla vicenda FIAT anche relativamente all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi, e ciò soprattutto per una ragione. Alcuni senatori della maggioranza mi hanno fatto presente che avevano valutato la proposta come sostitutiva della discussione della legge finanziaria; in realtà, si trattava, come lei ha ben specificato questa mattina, di una discussione aggiuntiva.

Mi sono sentito allora in dovere di riproporre la questione, perché credo che essa non debba andare a detrimento degli altri argomenti previsti all'ordine del giorno, assolutamente prioritari. Essendoci uno spazio, vorrei sapere quale esito potrà avere a questo punto tale richiesta avanzata da otto senatori, se cioè sia possibile affrontare adesso tale dibattito oppure nel momento in cui l'Aula riprenderà i propri lavori, cioè alle ore 15 di lunedì prossimo.

Presidente, vorrei che lei mi specificasse qualcosa al riguardo, affinché io possa eventualmente riproporre lunedì la stessa questione, in quanto – lo ripeto – effettivamente alcuni senatori non avevano compreso che non si trattava di contrapporre tale discussione a quella di altre materie già previste, ma semplicemente di aggiungerla, valutandone anche la calendarizzazione più opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, ho richiesto una specifica proprio per cercare di far capire il senso della sua richiesta; purtroppo, tale aspetto non è stato colto.

Non sono in condizioni al momento di esaudire questa sua richiesta; avremmo dovuto sospendere immediatamente la seduta, ho dato solo per cortesia la parola ai colleghi, tenuto conto che si trattava di una valuta-

zione su circostanze contingenti e che non vi sarebbe stata altra occasione. Credo che lunedì prossimo, forse con una diversa attenzione, potrà essere riproposta tale questione che, interpretata in senso aggiuntivo, troverà una diversa valutazione da parte dell'Assemblea.

MALAN *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, nella precedente votazione il numero legale è mancato per una sola unità. Il senatore Montagnino segnala che nella precedente votazione lui era presente e non possiamo che fidarci della sua parola, oltre che dei nostri occhi, perché l'abbiamo visto. La stessa ragionevolezza avrebbe dovuto usare il suo Capogruppo, quando ha lanciato una campagna diffamatoria nei confronti di alcuni di noi.

VOCE DAL CENTRO-SINISTRA. Ma che c'entra?

MALAN *(FI)*. C'entra perfettamente.

Il fatto che volevo sottolineare è che a questo punto, allora, nell'ultima votazione il numero legale c'era.

Sottopongo tale questione alla Presidenza per ogni presente o futura riflessione. *(Proteste dai banchi del centro-sinistra)*.

PRESIDENTE. Colleghi, non c'è bisogno di ricorrere a questi *escamotage* da prestigiatori; senatore Malan, il senatore Montagnino poteva essere presente ai fini amministrativi senza partecipare ad alcuna votazione. Sono certo che lui avrebbe voluto segnalare la sua presenza, ma è solo una circostanza che posso ipotizzare.

Comunico che nella giornata di domenica 15 dicembre 2002 si svolgerà in quest'Aula il tradizionale concerto di Natale.

Invito gli onorevoli colleghi, nel loro interesse, a rimuovere i documenti che possono aver l'abitudine di lasciare nei propri banchi; in caso contrario, temo che tali carte farebbero una triste fine.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 16 dicembre 2002

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capogruppo, le sedute di domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, lunedì 16 dicembre 2002, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (1827) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (1876) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 19,14).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (1876)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» *sono sostituite dalle seguenti:* «il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 140» *sono inserite le seguenti:* «, lettere *a), b), c), d), f),*» *e le parole:* «regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;

al comma 2, le parole: «regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «legge 9 agosto 1993, n. 295» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 5 marzo 1991, n. 71».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «centottanta giorni»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «di deposito della sentenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «di comunicazione del deposito del provvedimento adottato»;

al comma 6, dopo le parole: «Per i giudizi» *sono inserite le seguenti:* «di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *1.* Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate dinanzi al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate dinanzi alla sezione autonoma

per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter*, lettera* f)*, le parole:* «decreto di rinvio» *sono sostituite dalle seguenti:* «ordinanza di rinvio».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

Nell'Allegato A, le parole: «Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295» *sono sostituite dalle seguenti:* «Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

Abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche

Articolo 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

EMENDAMENTI

1.1000

Calvi, Fassone, Ayala, Maritati, Zancan

Sopprimere il Capo I.

1.2000

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere il Capo I.

1.3000

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Sopprimere il Capo I.

1.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Sopprimere l'articolo.

1.100

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1 le parole: «sessanta giorni» *sono sostituite dalle parole:* «centoventi giorni».

Allegato B

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Nando Dalla Chiesa, nell'ambito di un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro funzione pubblica
(Governo Berlusconi-II)
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271-B)
(presentato in data **12/12/02**)
Derivante da stralcio art. da 1 a 14, da 16 a 20, da 23 a 28 del DDL C.2122
C.2122-BIS approvato dalla Camera dei Deputati; S.1271 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica; C.2122-BIS-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. GUBERT Renzo
Norme per la tutela dei minori nel campo delle comunicazioni (1887)
(presentato in data **12/12/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. FALCIER Luciano
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia
(assegnato in data **12/12/2002**)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. RIPAMONTI Natale

Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali (1816)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 9º Agricoltura, 13º Ambiente

(assegnato in data **12/12/2002**)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. CREMA Giovanni

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.

(assegnato in data **12/12/2002**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. SCALERA Giuseppe

Norme per la sicurezza dei tabaccai (1792)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio

(assegnato in data **12/12/2002**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. GIARETTA Paolo ed altri

Adeguamento dei trattamenti pensionistici delle vedove dei grandi invalidi di guerra (1833)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio

(assegnato in data **12/12/2002**)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. TESSITORE Fulvio ed altri

Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale (1700)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 3º Aff. esteri, 5º Bilancio, 6º Finanze, 8º Lavori pubb., 10º Industria, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **12/12/2002**)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CUTRUFO Mauro

Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio

(assegnato in data **12/12/2002**)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Sen. CAVALLARO Mario

Norme per l'esercizio della pesca subacquea sportiva (1650)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 10º Industria, 13º Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **12/12/2002**)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Sen. RONCONI Maurizio ed altri

Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 10º Industria, 11º Lavoro, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **12/12/2002**)

10ª Commissione permanente Industria

Sen. SCALERA Giuseppe

Norme per la sicurezza degli esercizi di distribuzione dei carburanti (1804)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 8º Lavori pubb.

(assegnato in data **12/12/2002**)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. RIPAMONTI Natale

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sugli effetti ambientali ed economici del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale (1808)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura

(assegnato in data **12/12/2002**)

Commissioni 6º e 7º riunite

Sen. ACCIARINI Maria Chiara ed altri

Disciplina delle alienazioni del demanio storico, artistico e paesaggistico (1698)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bilancio, 10º Industria, 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **12/12/2002**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante Regolamento di riorganizzazione delle strutture operative dell'Ispettorato centrale repressione frodi (n. 164).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1º gennaio 2003. La 1ª e la 5ª Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 6 e 9 dicembre 2002, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di tre sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale (*Doc.* VII, n. 67). Sentenza n. 520 del 21 novembre 2002. Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per precedere all'esecuzione forzata (*Doc*. VII, n. 68). Sentenza n. 522 del 21 novembre 2002. Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 6ª Commissione permanente;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile,

nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000») (*Doc*. VII, n. 69). Sentenza n. 524 del 21 novembre 2002. Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 13ª Commissione permanente.

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 6ª e alla 13ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 dicembre 2002, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti:

Autorità portuale di Livorno per gli esercizi dal 1998 al 2001 (*Doc*. XV, n. 124). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;

Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi 2000 e 2001 (*Doc*. XV, n. 125). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente;

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Moncada ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00278 *p.a.*, dei senatori Dato ed altri.

Interpellanze

ANGIUS, GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

a migliaia di lavoratori extracomunitari in attesa di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge 189/02, è impedito

di recarsi nel proprio Paese anche per brevi permanenze necessitate da gravi motivi familiari o da doverosi adempimenti di legge loro richiesti, e ciò almeno fino a quando non sia intervenuta la regolarizzazione;

le pratiche di regolarizzazione, anche in ragione del loro alto numero, per concludersi richiederanno numerosi mesi se non oltre un anno, rendendo ancora più intollerabile il divieto di rimpatri brevi;

questo problema emerse anche in relazione alla regolarizzazione attuata in applicazione della legge Turco-Napolitano e fu risolto con una circolare del Ministero dell'interno che consentiva il rimpatrio e il rientro successivo in Italia tramite la sola presentazione del «cedolino» (allora rilasciato dalla Questura, ora invece dalle Poste) confermante la pratica di regolarizzazione in corso,

si chiede di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga indispensabile adottare con urgenza un analogo provvedimento che consenta ai soggetti interessati di rimpatriare e successivamente rientrare in Italia senza correre il rischio di essere privati del diritto alla regolarizzazione previsto dalla legge.

(2-00280 *p. a.*)

Interrogazioni

MUZIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'IRCI di Venaria (Torino), ha espresso la volontà di giungere al licenziamento di ben 150 dipendenti su 240, la maggior parte donne;

l'intenzione dell'azienda, pare, sia quella di spostare le attuali produzioni in India, epilogo del calvario iniziato quattro anni or sono, quando una parte del prodotto fu spostato in Lituania,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda promuovere per evitare una ulteriore drammatizzazione occupazionale nella zona Nord-Ovest di Torino, già particolarmente colpita dalla grave crisi Fiat e dell'indotto, anche attraverso l'adozione della cassa integrazione straordinaria.

(3-00772)

MUZIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la SEIMA di Grugliasco (Torino), che produce fanali di qualità che vengono montati sulla Stilo, sulla Punto e sul Ducato ha proposto la messa in cassa integrazione di 30 lavoratori ed ha annunciato il ricorso alla cassa integrazione guadagni per altri 40 lavoratori nei prossimi giorni;

la cassa integrazione della SEIMA è uno degli esempi della ricaduta della crisi FIAT, facendo parte l'azienda del gruppo Magneti Marelli,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare per impedire che a pagare la crisi FIAT siano le aziende dell'indotto e anche quelle ad alta tecnologia come la SEIMA;

quali iniziative si intenda adottare per affrontare con le istituzioni locali Comune e Provincia le ricadute di questa crisi e per garantire l'occupazione nelle aziende dell'indotto auto.

(3-00773)

STANISCI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nell'anno 1995 la società Agusta adottava la strategia di apertura del mercato ai Paesi dell'Est europeo;

dal 1996 al 2000 i rapporti di collaborazione tra l'Agusta, stabilimento di Brindisi, e l'azienda polacca PZL venivano incrementati a discapito dello stabilimento italiano, col trasferimento in Polonia di macchinari dell'Agusta, di tecnologia avanzata e di tecnici professionali;

in quegli anni l'azienda Agusta di Brindisi finiva, di fatto, col perdere commesse;

nel 2000 la casa madre dell'Agusta nominava un alto dirigente per il coordinamento tra le due aziende, italiana e polacca, al fine di controllare la qualità dei prodotti, mentre dall'Agusta di Brindisi defluivano, per raggiunti limiti di età, numerose risorse umane, invogliate a lasciare anzitempo il lavoro, con appena 35 anni di anzianità, con incentivi che variavano dai 10 milioni di vecchie lire per gli operai a 12-15 per gli impiegati;

non vengono effettuate nuove assunzioni ed all'Agusta di Brindisi mancano le commesse, mentre aeroporti come Malpensa emettono ordini di acquisto per l'analoga azienda polacca;

le ore di lavoro trasferite da Brindisi in Polonia, a partire dal 1997, si possono indicare nell'ordine delle 800.000, di cui 450.000 solo negli ultimi due anni;

nei circa sette anni di collaborazione con la Polonia l'Agusta non ha venduto alcun elicottero ai Paesi dell'Est, mentre in Polonia sono stati trasferiti tutti i «know how», col travaso, di fatto, di professionalità e progettualità, che hanno consentito alla Polonia di progettare ben l'80% dell'elicottero, con l'utilizzo del marchio polacco;

si possono, allora, avanzare delle conclusioni alquanto preoccupanti per il futuro dell'azienda Agusta, stabilimento di Brindisi, e si può prevedere che la Polonia, entro il prossimo anno 2003, sarà in grado di offrire al mercato elicotteri completi e tecnologicamente avanzati, con un prevedibile incremento degli esuberi di personale dell'azienda Agusta di Brindisi, calcolabili in 70-80 unità;

se si considera che il personale della sede brindisina dell'Agusta è già stato drasticamente ridotto per varie cause concomitanti, che vanno dall'adeguamento tecnologico ad una politica nazionale da tempo assente su questi problemi, e che da 1240 lavoratori del 1997 si è arrivati, oggi, a soli 600, che nell'azienda non si effettua il *turn over*, in quanto il nuovo personale effettua lavoro interinale, c'è da chiedersi se nel giro di pochi anni l'Agusta di Brindisi non sarà solo un magazzino, mentre le figure professionali che hanno fatto del polo aeronautico brindisino un importante motore dell'economia non solo locale scompariranno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione creatasi nel polo aeronautico brindisino;

se, come ed entro quali tempi intenda intervenire per sfatare la fine di un importante polo aeronautico, quale quello brindisino, che ha segnato in positivo la storia del territorio e che tuttora ha in sé molte possibilità di sviluppo che non è giusto che finiscano altrove;

se non ritenga di intervenire per salvaguardare un pezzo importante dell'industria italiana quale l'Agusta, che rischia il ridimensionamento.

(3-00774)

VIVIANI, PIATTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e della salute*. – Premesso che:

l'11 dicembre 2002 l'Associazione Greenpeace ha realizzato una manifestazione dimostrativa davanti allo stabilimento AIA di San Martino Buonalbergo, scaricando quintali di soia non OGM davanti alla sede dell'impresa, con l'intento di dimostrare che i mangimi utilizzati dall'azienda contengono, invece, soia OGM in percentuali superiori ai limiti previsti dalla legge;

l'azione dimostrativa ha causato considerevole ritardo nella produzione e nella distribuzione dei prodotti dell'azienda e che per tali motivi vi sono state reazioni da parte dei responsabili aziendali, dei lavoratori e dei sindacati;

i responsabili aziendali dell'AIA di S. Martino Buonalbergo affermano che tutte le carni di produzione nello stabilimento non contengono OGM e sono prodotte nel pieno rispetto delle normative vigenti;

il Gruppo AIA ha diramato, nell'occasione, un comunicato stampa in cui si afferma che chiunque è libero di analizzare i prodotti AIA e verificare l'assenza di OGM,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministeri competenti su tale vicenda;

quali controlli siano stati realizzati sull'attività del gruppo industriale AIA per valutarne il rispetto delle normative vigenti in materia di utilizzo di prodotti OGM nella catena industriale e commerciale;

quali siano le disposizioni emanate dai suddetti Ministeri, per l'attuazione delle norme italiane e comunitarie in materia di produzione e utilizzazione dei prodotti OGM;

quali siano le azioni predisposte dai medesimi per attuare un efficace sistema di controlli sull'utilizzo e la produzione di prodotti OGM nel nostro Paese.

(3-00775)

MONTICONE, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che una risoluzione approvata nella Commissione Cultura della Camera dei deputati impegna il Governo ad operare affinché l'insegnamento della storia sia effettuato secondo criteri oggettivi rispettosi della verità storica e affinché i manuali adottati

dalla scuola siano di assoluto rigore scientifico, tenendo conto di tutte le correnti culturali e di pensiero,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga, nella applicazione della riforma ora all'esame della Camera, di intervenire sui criteri e sulla forma di adozione dei libri di testo per la scuola;

se e come intenda procedere ad una valutazione della obiettività dei manuali di storia;

quali strumenti preveda eventualmente di adoperare nel dare corso al dettato della risoluzione indicata in premessa tenendo conto della libertà della ricerca storica e della autonomia della scuola.

(3-00776)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

é stato lanciato l'allarme dalla Sovrintendenza ai beni culturali per l'area archeologica di Libarna (Alessandria) per la realizzazione della linea ad alta capacità che taglia l'area archeologica;

le strutture dell'antica città sono ancora in grandissima parte da studiare nelle Valle tra Serravalle e Arquata Scrivia e i reperti ritrovati finora risalgono al II secolo dopo Cristo e Libarna è uno dei siti romani più importanti dell'Italia settentrionale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per impedire che l'attraversamento di quest'area metta in discussione il lavoro fin qui prodotto, per il recupero di queste importanti testimonianze archeologiche, anche in riferimento alla valorizzazione del territorio e alla tutela degli scavi archeologici ancora necessari.

(4-03551)

STANISCI, MANIERI, MARITATI – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel Comune di Ostuni (Brindisi) sono stati rinnovati gli organi amministrativi (Sindaco e Consiglio) nel turno elettorale della scorsa primavera;

a seguito di ricorso da parte di cittadino elettore e candidato alla carica di consigliere comunale, in nome e per conto di una lista civica, il Consiglio di Stato, sezione quinta, accoglieva l'istanza cautelare escludendo la lista di A.N. dalle consultazioni elettorali;

successivamente si è prodotta una serie di atti giudiziari – ricorsi e controricorsi – tuttora in fase di giudizio;

ricordato che:

tali elezioni si sono regolarmente svolte con la proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

tale proclamazione è stata di recente sancita da sentenza del TAR di Lecce regolarmente notificata e pubblicata;

è in fase di notifica sia l'atto di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 175/02 del TAR di Lecce (di ammissione della lista di A.N.) sia il ricorso per revocazione della sentenza n. 6775/02 da parte degli interventori nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato,

si chiede di sapere quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, intenda assumere il Ministro in indirizzo perché siano evitati frettolosi provvedimenti amministrativi che potrebbero offuscare la credibilità delle istituzioni e provocare danni alla collettività ostunese.

(4-03552)

GIOVANELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nel Comune di Vetto d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, in seguito alle intense piogge delle settimane scorse – per cui è stata richiesta ed ottenuta dalla Regione Emilia Romagna la dichiarazione dello stato di emergenza –, si è avviato un movimento franoso nella zona di Groppo, già interessata dall'inverno 1995/1996 da gravi smottamenti che hanno colpito case e abitazioni e che sono stati oggetto di intervento da parte della Protezione civile e di successivi risarcimenti dei danni pubblici e privati;

il nuovo movimento franoso in località Groppo interessa oggi un tratto di strada comunale compreso tra le località Ca'd'Ottavio e Ca'Remigio, che è stata inghiottita per un tratto di 150 metri;

si è perciò reso necessario, con l'interruzione del passaggio, l'utilizzo precario di una vecchia strada sferrata che necessita di interventi di manutenzione straordinaria, in mancanza dei quali ne verrebbe a meno l'agibilità in caso di nevicate peraltro estremamente probabili;

altresì è necessario monitorare tutta la zona sottostante le abitazioni di Pianella e Case Cocconi in quanto con la frana odierna che interessa il versante opposto a quello coinvolto nel 1995/1996 viene in evidenza una instabilità strutturale di tutta un'area di foraggiere, coltivazioni e borghi agricoli che vengono compromessi anche nella loro funzione produttiva (parmigiano reggiano);

nel medesimo Comune altresì è stata nei giorni scorsi chiusa al traffico un'altra strada comunale, «La strada Spiaggi», con conseguente isolamento di alcune famiglie;

la Regione Emilia Romagna ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno dato inizio a movimenti franosi in tutto l'Appennino, ma tuttora non esiste una precisa assegnazione di risorse da parte del Governo alla Regione in questione (e alle altre Regioni del Nord per fronteggiare la suddetta emergenza);

anzi nel disegno di legge finanziaria e nel bilancio 2003 presentato al Parlamento i fondi per la difesa dei suoli vengono ridotti del 28% rispetto all'anno precedente (in cifra assoluta la diminuzione è di oltre 202 milioni di euro), mentre le Regioni hanno chiesto e quantificato un

fabbisogno di 350 milioni di euro per fronteggiare il danno e l'insieme degli eventi alluvionali dell'Italia del Nord e della Liguria,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia in corso di attuazione una procedura di valutazione dei danni per la sopra richiamata emergenza e se all'interno di questa valutazione sia presa in considerazione la situazione della zona di Groppo e del Comune di Vetto d'Enza;

se il Governo intenda procedere all'erogazione dei finanziamenti ed altresì ad azioni di risarcimento dei danni ai privati e all'agricoltura, così com'è effettivamente avvenuto all'indomani dei movimenti franosi del 1995/1996;

quali risorse aggiuntive il Governo intenda apportare ai capitoli di bilancio interessati ai fini di ripristinare le strutture pubbliche danneggiate e risarcire i danni all'agricoltura e ai privati interessati.

(4-03553)

MINARDO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

l'Aeroporto Fontanarossa di Catania per i noti eventi calamitosi derivanti dal vulcano Etna viene costantemente chiuso ed interdetto al traffico aereo;

tale situazione è diventata drammatica per tutta la popolazione siciliana e sta conducendo al tracollo economico numerose imprese produttive ed in special modo quelle del settore turistico e della ricettività;

nella gravità della situazione si è avuto modo da notare alcuni inquietanti comportamenti gestionali della compagnia aerea Alitalia che continua in modo ostinato e forse anche pretestuoso a dirottare i voli negli aeroporti di Palermo e Reggio Calabria, mentre altre compagnie, ove possibile, continuano ad utilizzare l'aeroporto di Catania;

è apparso in molti casi strano quanto avvenuto in alcuni voli nazionali che, diretti a Catania, sono stati dirottati a Reggio o a Palermo con comunicazione ai passeggeri soltanto durante il volo stesso;

sulla base di quanto esposto i senatori della Sicilia orientale stanno chiedendo l'avvio di una commissione d'indagine per accertare eventuali responsabilità ed omissioni che stanno producendo gravissimi danni economici ed anche di carattere sociale a tutti i cittadini e alle imprese di questa parte della Sicilia, comprese anche le province di Enna e Caltanissetta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare in ordine alla situazione inerente il trasporto aereo da e per l'aeroporto Fontanarossa di Catania, anche in considerazione di specifici atteggiamenti ostruzionistici messi in atto da dirigenti locali e nazionali della compagnia Alitalia volti ad interdire il traffico su Catania;

se il Governo e il Ministero competente intendano procedere all'accertamento di fatti e responsabilità che per la grave incidenza nel tes-

suto economico e sociale della Sicilia sud orientale potrebbero avere anche rilevanza penale accertabile dalle competenti autorità.

(4-03554)

GIRFATTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Considerato che:

il Comune di Pompei è commissariato;

da articoli di stampa si apprende che i commercianti di Pompei sono in rivolta perché i commissari del comune non prendono in considerazione le legittime istanze degli stessi tra cui quella di un adeguato piano di viabilità che consenta di venire incontro non solo alle esigenze dei commercianti, tra cui quelli di Via Lepanto, degli altri operatori e degli stessi abitanti di Pompei;

ormai da molti mesi la illuminazione pubblica è pressoché inesistente e quasi tutte le strade sono impraticabili e prive dell'ordinaria manutenzione;

pur sollecitati dalle varie associazioni, gli Organi competenti non hanno ancora provveduto al controllo della stabilità delle strutture dei plessi scolastici;

la città versa ormai in uno stato di degrado sempre più profondo, senza una guida amministrativa veramente interessata ai problemi della città;

i cittadini sono ormai stanchi di vedere la propria città «Universale» abbandonata a se stessa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare perché vengano risolti almeno i predetti inconvenienti tra cui immediatamente, e prima di Natale, l'illuminazione pubblica, il piano di viabilità e la sistemazione delle strade del centro;

se non ritenga di sollecitare il Prefetto di Napoli ed i Commissari ad esercitare i loro compiti, sia pure nella gestione ordinaria, con maggiore attenzione verso la città ed i problemi della stessa;

se non ritenga di restituire ai cittadini di Pompei al più presto l'Amministrazione della città, da molto tempo ormai mortificata da un commissariamento che, pur nell'ordinario, non tiene conto neppure delle più elementari esigenze di vivibilità.

(4-03555)

MINARDO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la situazione di emergenza che continua ad interessare lo scalo aeroportuale di Catania – Fontanarossa rappresenta per le popolazioni della Sicilia sud orientale un gravissimo disagio sociale ed economico che pregiudica le attività produttive, economiche e sociali e mette a rischio innumerevoli posti di lavoro oltre a impedire le possibilità di raggiungere il resto d'Italia;

di questa situazione risulta ancor più penalizzata, anche per la sua posizione geografica, la provincia di Ragusa;

la provincia di Ragusa insiste l'ex base militare di Comiso già utilizzata come scalo aereo militare;

sulla base di un finanziamento di 98 miliardi di vecchie lire è stata affidata la progettazione dei lavori ad uso civile dell'aeroporto di Comiso, la cui realizzazione si prevede entro l'anno 2004;

ritenuto che:

perdurando il ritmo ridotto nell'uso dell'aeroporto di Catania sarebbe opportuno ed urgente procedere a soluzioni alternative di garanzia del trasporto aereo in un territorio già penalizzato dalla perifericità geografica e ad alto rischio sismico;

la soluzione più immediata potrebbe essere individuata nella realizzazione dell'aeroporto di Comiso, quale alternativa e appoggio a quello di Catania,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario provvedere alla destinazione di ulteriori finanziamenti in favore della realizzazione in tempi immediati dell'aeroporto di Comiso allo scopo di poter attivare tutte le procedure di somma urgenza che consentano nell'immediato la realizzazione della pista e l'installazione di tutti gli strumenti di atterraggio e decollo, che rendano utilizzabile la struttura aeroportuale.

(4-03556)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00776, dei senatori Monticone e Franco Vittoria, sull'adozione di libri di testo scolastici;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00775, dei senatori Viviani e Piatti, sulla presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti del Gruppo AIA;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00774, della senatrice Stanisci, sulla società Agusta di Brindisi;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00772, del senatore Muzio, sul licenziamento di lavoratori dipendenti dell'IRCI di Venaria (Torino);

3-00773, del senatore Muzio, sulla proposta di cassa integrazione guadagni avanzata dalla SEIMA.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario della 299ª seduta pubblica dell'11 dicembre 2002:

a pagina 150, il titolo: «Disegni di legge, presentazione di relazioni», va sostituito con il seguente: «Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli»; inoltre, le parole da: «A nome della 2ª Commissione permanente» fino a «sul disegno di legge:», sono sostituite con le altre: «In data 11/12/2002 la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:».

a pagina 150, il titolo: «Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici» va sostituito con il seguente: «Governo, trasmissione di documenti»; inoltre, sotto lo stesso titolo, alle pagine 150 e 151, le parole: «la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del», vanno sostituite con le altre: «la comunicazione concernente la nomina del».